



Il prossimo:

- il **10 aprile** (posticipato all'11) per i **soggetti** con liquidazione **IVA mensile**;
- il **20 aprile** da parte degli **altri soggetti**

scade il termine per l'invio, esclusivamente in via telematica, delle comunicazioni:

- clienti/fornitori c.d. "**SPESOMETRO**"
- "**BLACK LIST**" annuale (quadro BL).

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la **trasmissione** del modello.

I **suddetti termini**, si **applicano** anche per le:

- **comunicazioni** relative alle **operazioni in contanti legate al turismo**, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino a € 15.000,00.

## Comunicazione "SPESOMETRO"

### SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "**spesometro**") riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

### SOGGETTI ESCLUSI/ESONERATI

Sono esclusi dall'obbligo dello Spesometro:

- i c.d. "**contribuenti minimi**" ex art. 27, c. 1 e 2 D.L. 98/2011;
- i contribuenti "**forfetari**" ex art. 1, c. da 54 a 89 legge stabilità 2015
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri **organismi di diritto pubblico**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale;

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

- nel caso in cui il soggetto **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto **non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione tutte le operazioni effettuate e ricevute nel 2015 in particolare:

- **fatture emesse e fatture acquisto** indipendentemente dall'importo unitario dell'operazione;
- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali **non** sussiste l'**obbligo** di emissione della **fattura**, solo quando il valore unitario dell'operazione sia pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA (tale limite di 3.600,00 euro, **non opera** nel caso in cui sia stata **emessa la fattura**);
- le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del **reverse charge** (*ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici*);

Si precisa che le fatture ricevute e registrate con applicazione del meccanismo del **reverse charge** vanno comunicate **solo come operazioni passive e NON** anche attive (*avendo registrato la relativa integrazione*) – vedasi anche altro caso particolare AUTOFATTURE CON L'ESTERO (pag.5) .

- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario.
- operazioni in **contanti** legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (**commercianti al minuto e soggetti equiparati**) e 74-ter (**agenzie di viaggio**) del DPR 633/72;
  - nei confronti delle **persone fisiche di cittadinanza diversa** da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano **residenza fuori** dal territorio dello Stato italiano;
  - di importo pari o superiore a **1.000,00 euro** e fino a **15.000,00 euro** (quadro TU);
  - di importo superiore ad € 15.000,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo “**spesometro**”

#### OPERAZIONI ESCLUSE DALLO “SPESOMETRO”

- le **importazioni** (*bolle doganali*);
- le **esportazioni “dirette”** di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione,

invece, **permane l'obbligo di comunicazione** per:

- le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93) e
- le cessioni ad esportatori abituali con utilizzo del plafond art. 8 lett. c;

- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;

- **le operazioni inviate dai soggetti che hanno comunicato i dati delle prestazioni sanitarie al STS (sistema tessera sanitaria)** - farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e medici chirurghi e odontoiatri.

- le operazioni **oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le **operazioni finanziarie esenti** da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;
- i **passaggi interni di beni tra attività separate** ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72;
- Acquisti di beni provenienti da San Marino in quanto per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell'IVA mediante autofattura deve essere compilato **esclusivamente** il quadro **SE mensilmente**;
- Operazioni non documentate da fattura pagate con carte di credito o di debito effettuate:
  - nei confronti di contribuenti **privati**;
  - di importo pari o superiore a **3.600,00 euro**;

#### CASI PARTICOLARI RISPOSTE AGENZIA ENTRATE 11.10.2011

- **FATTURE COINTESTATE:** Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per **ognuno** dei soggetti cointestatari.

- **FATTURE RICEVUTE PER OPERAZIONI EFFETTUATE DAI “CONTRIBUENTI MINIMI”**

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “contribuenti minimi” devono essere **comunicate**, in quanto le stesse, pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

- **Decadenza dal regime dei “CONTRIBUENTI MINIMI”:** In relazione ai c.d. “contribuenti minimi”, l’esonero dallo “Spesometro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato.

**Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle fatture emesse da un contribuente “forfetario”**

- **CONTABILITÀ SEPARATE:** In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:

- compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci “fuori campo IVA” ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;
- le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate sono escluse dall’obbligo di comunicazione.

- **AUTOTRASPORTATORI:** Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate.

- **SCHEDA CARBURANTI:** Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Per contro, nei casi in cui **permane la tenuta** delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

- **SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI BENI:** Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

- **VENDITE PER CORRISPONDENZA:** Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:

- viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo;
- non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

- **CESSIONI GRATUITE OGGETTO DI AUTOFATTURA:** Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, vanno comunicate con l’indicazione della partita IVA del cedente.

- **REGIME DEL MARGINE:** Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (di cui agli artt. 36-40 del DL 41/95 conv. L. 85/95), non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a **3.600,00 euro**.

- **CORRISPETTIVI SNAI:** Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione

- i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 co. 7 del RD 773/31 (TULPS);
- le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

- **COMPENSI VIDEOPOKER:** In merito alle operazioni relative alla raccolta delle giocate tramite gli **apparecchi di intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS**, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, l’Agenzia delle Entrate, in data 31.1.2014, prot. n. 001356, ha chiarito ad Assotrattenimento 2007 **che non vanno ricompresi nello spesometro i compensi spettanti ai “terzi incaricati” della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito”, considerato che “i dati delle operazioni in esame risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria”.**

- **CORRISPETTIVI DELLE DISTINTE RIEPILOGATIVE ASL:** Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.

- **LEASING E NOLEGGIO:** In presenza di contratti di leasing / noleggio:

– il **prestatore** (società di leasing / noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è **esonerato** dalla comunicazione in esame. Ciò al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti già oggetto dello specifico invio utilizzando il modello “Comunicazione contratti di leasing e di noleggio” di cui al Provvedimento 21.11.2011;

- l'**utilizzatore**, è obbligato alla comunicazione.

**- AUTOFATTURE CON L'ESTERO:** si riporta quesito e risposta videoforum di ItaliaOggi del 21/01/2014:

“Con riferimento alle istruzioni di compilazione del modello polivalente e alle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia in data 19/11/2013, si chiede di precisare se le operazioni ricevute da fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 17, secondo comma, Dpr n. 633/72 – attraverso emissione di autofattura, oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue – debbano essere indicate, oltre che quali operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE o nel quadro FA.”

*Risposta: Dott. Luigi Stefanucci (Direzione Centrale accertamento, Settore analisi e Strategie, Ufficio Basi dati e Strumenti di analisi)*

**Si conferma che le operazioni passive con fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del Dpr n. 633/72 - attraverso l’emissione di autofattura oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue - devono essere indicate, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata.**

#### MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere predisposta:

- **in forma analitica;**
- **in forma aggregata.**

L’opzione è **vincolante** per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

#### COMUNICAZIONE ANALITICA

- **Operazioni soggette all’obbligo di fatturazione:** Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all’obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati:

- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per ciascuna **fattura attiva:**
  - la data del documento;
  - il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna **fattura passiva:**
  - la data di registrazione;
  - il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - la data del documento;
- per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati relativi al **documento riepilogativo** riguardanti:
  - il numero del documento;
  - l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  - l’ammontare complessivo dell’imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
  - l’importo della **nota di variazione;**
  - l’importo dell’eventuale imposta.

- **Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo:** per le operazioni di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, nonché per le operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati:

- l'anno di riferimento;
  - il codice fiscale del cessionario/committente;
  - per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:
    - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
    - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale.
- Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell'IVA.

### COMUNICAZIONE AGGREGATA

Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e passive effettuate con una stessa controparte distinte per tipologia.

- **Operazioni documentate da fattura:** sono da indicare per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura (es. regime del margine);
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

- **Operazioni non documentate da fattura:** La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura, seppure il provv. Agenzia delle Entrate 02.08.2013 n. 94908, in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura. *(Dato che nel quadro SA è prevista l'indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l'obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive).*

- **La comunicazione non è consentita in forma aggregata se contiene le seguenti operazioni: ( di conseguenza è necessario presentare il modello completamente in forma analitica )**

- acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- operazioni in **contanti** legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (**commercianti al minuto e soggetti equiparati**) e 74-ter (**agenzie di viaggio**) del DPR 633/72;
  - nei confronti delle **persone fisiche di cittadinanza diversa** da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano **residenza fuori** dal territorio dello Stato italiano;
  - di importo pari o superiore a **1.000,00 euro** e fino a **15.000,00 euro** (quadro TU).

## COMUNICAZIONE “BLACK LIST” 2015

(da presentarsi con modello Polivalente separato e solo in modalità aggregata)

Ai sensi dell'art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese/ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.201, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 02.08.2013, n. 94908.

- **Operazioni con Paesi “black list”:** Le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi “black list”) sono escluse dallo spesometro e **devono essere** incluse in un modello polivalente separato compilando il quadro **BL**, solo se l'importo delle operazioni annue supera la soglia di **€ 10.000,00**.

Nel modello deve essere:

- Indicato Periodo di riferimento “2015”
- Barrata casella “**Dati aggregati**”
- Barrata specifica casella “**Operaz. Con paesi Black-list**”

**Il limite di 10.000,00 si intende**, non per singola operazione, ma **come importo complessivo annuo e l'obbligo della comunicazione scatta solo se viene superato detto limite di valore complessivo delle operazioni.**

Tale importo complessivo si riferisce alla totalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori di paesi black list.

### **Elenco paesi black list oggetto di eventuale comunicazione:**

Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole di Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Saint Kitts e Nevis, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

- Il Lussemburgo è stato escluso dai paesi black list col D.M. 16.12.2014 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 07.01.2015;
- I 4 stati cerchiati sono stati esclusi col D.M. 30.03.2015 dal D.M. 21/11/2001 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015 e non sono presenti nel D.M. 4/05/1999,

**per il 2015 è comunque prudentiale mantenere e comunicare dette operazioni.**

**Riferimenti in studio settore adempimenti fiscali:** Barbara Campostrini, Luisa Pinzetta, Marina Piasenti, Arianna Monesi, Lapietra Filomena, Nives Arveti (*Black list*).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

**SCHEMA DI ADESIONE "SPESOMETRO" e "BLACK LIST"***(Da restituire allo studio entro il 29/03/2016)*

In riferimento all'invio telematico dei modelli "Spesometro" e "Black list" per l'anno 2015, in scadenza il **10 o 20/04/2016**, siamo a chiedere la modalità di invio da Voi prescelta:

- Invio in autonomia (*esonera lo studio dalla scadenza*)
- Invio file telematico allo studio per il controllo e la spedizione, **entro e non oltre il 31/03/2016** (*qualora emergessero errori dalla procedura di controllo, è necessario avere i tempi tecnici per correggere e ripetere la creazione del file e reinviarlo allo studio per il successivo ricontrollo e spedizione telematica*).

**DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Nei file è necessario indicare i dati dello **Studio Mantovani** quale intermediario:

Codice fiscale: 01681060206

Impegno a presentare in via telematica: predisposta dal contribuente

Data dell'impegno: giorno mese anno (indicare la data di creazione del file)

Rif. **Silvia Parri** e-mail: [silvia.parri@mantovanieassociati.it](mailto:silvia.parri@mantovanieassociati.it)

Rimborso spese per l'adempimento **straordinario, escluso dai forfait** di consulenza:

- € 100,00: solo invio telematico file in formato Entratel;

Per le contabilità interne l'importo varierà

- da un minimo di € 130,00 ad un massimo di € 250,00 in funzione delle complessità/particolarità e del numero dei soggetti da comunicare.

**Ditta:**

*Firma* \_\_\_\_\_

*Firmare e restituire allo studio entro il 29/03/2016 per presa visione ed accettazione*